

DOC. 10

**COMUNE DI TORRE SAN PATRIZIO**

**PROVINCIA DI FERMO**

Codice n. 44072

**COPIA DI DELIBERAZIONE  
DEL  
CONSIGLIO COMUNALE**

-----  
DELIBERAZIONE NUMERO 12 DEL 16-07-12  
-----

**OGGETTO: VENDITA QUOTE DI PROPRIETA' COMUNALE SOCIETA' PARTECIPATA SAM  
SRL.**

-----  
L'anno duemiladodici il giorno sedici del mese di luglio, alle ore  
21:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale,  
convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione  
Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano  
presenti e assenti i consiglieri:

=====

DR. BARBABELLA GIUSEPPE	P	MATTEI ANGELA	P
DR. APOLLONI SAURO	P	CROCERI DANILO	P
SGALIPPA ALCEO	P	BELA' ANTONIO	P
TORTOLINI MARCO	P	LANDRISCINA SARA	P
CATALANI DONATELLA	P	CROCERI LUIGI	P
CORIOLANI DANILO	P	VITALI MARIA GRAZIA	P
BARBABELLA MARIA GRAZIA	P		

=====

Assegnati n.[13] In carica n.[13] Assenti n.[ 0] Presenti n.[ 13]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO

Sig. DR. DIAMANTI LUCIANO

Assume la presidenza il Sig. DR. APOLLONI SAURO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la  
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra  
indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso:**

- che a seguito di gara pubblica per la scelta del socio privato è stata costituita la Società pubblica/privata SAM con atto notarile in data 6 giugno 2006 e stipula del Contratto di Servizio in data 03/05//2007 e successiva modifica in data 14/10/2009;
- che in base al suddetto contratto derivano i seguenti impegni reciproci ed in particolare alla società SAM rl compete:
  1. gestione raccolta rifiuti porta a porta come da delibera consiliare n. 19 del 29.07.08;
  2. gestione calore ed energia come da proposta migliorativa in sede di gara;
  3. gestione illuminazione pubblica come da proposta migliorativa in sede di gara;
  4. gestione del teatro comunale come da proposta minima in sede di gara;
  5. realizzazione e gestione di impianti tecnologici rientranti nel settore ecologico-ambientale ed in particolare di un impianto di compostaggio e un impianto di smaltimento ed abbancamento rifiuti;
  6. impegno del Comune a concedere alla Società, quale dotazione infrastrutturale, l'area oggetto di esproprio e gli impianti di compostaggio e smaltimento e abbancamento dei rifiuti da realizzare nella stessa.
- che invece al Comune di Torre San Patrizio in particolare compete:
  - a) la progettazione preliminare e definitiva dell'impianto di compostaggio oltre dell'impianto di smaltimento e abbancamento rifiuti, i cui oneri sono a totale carico della Società;
  - b) l'acquisizione dell'area e la cessione della stessa alla Società quale dotazione infrastrutturale;
- che la Società inoltre provvede:
  - 1) alla collaborazione con gli uffici comunali per la realizzazione della progettazione preliminare, definitiva dell'impianto di compostaggio e dell'impianto di smaltimento e abbancamento rifiuti;
  - 2) alla progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e finanziamento delle opere per tutti gli stralci funzionali da realizzare ;
  - 3) alla gestione operativa dell'impianto di compostaggio e dell'impianto di smaltimento e abbancamento rifiuti;
  - 4) al rimborso anticipato al Comune della intera quota passiva del mutuo stipulato dal Comune per l'acquisizione di tutta l'area necessaria alla realizzazione delle opere. Il pagamento sarà effettuato in coincidenza con quanto previsto dal bilancio comunale e sarà garantito tramite idonea polizza fidejussoria.
- che la Società Sam si impegna inoltre , una volta acquisita la proprietà dell'area da parte del Comune, alla gestione completa ed effettiva della stessa e di tutti gli impianti ivi presenti, in base allo stato di fatto esistente al momento della cessione, accollandosi tutti gli ulteriori oneri fino alla chiusura definitiva degli impianti stessi oltre ad una corretta ed adeguata gestione del post-mortem, secondo la normativa vigente, dell'impianto di smaltimento e abbancamento rifiuti;
- che con Delibera di Consiglio comunale n.°34 del 30/09/2006 di approvazione del progetto preliminare, è stata adottata la variante al PRG, ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.°327 e s.m.i., per la *“realizzazione in località San Pietro di un impianto di compostaggio ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/06 e impianti tecnologici a servizio della raccolta differenziata”*;

- che con Delibera del Consiglio Comunale n.º2 del 26/01/2008 si è disposta l'efficacia della variante urbanistica adottata con la suddetta Delibera di Consiglio n. 34 del 30/09/2006;
- che con Deliberazione n.º.63 del 09/08/2008 la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo per i lavori di *“realizzazione in località San Pietro di un impianto di compostaggio ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e impianti tecnologici a servizio della raccolta differenziata”* ai sensi degli artt.12 e 13 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.º. 327 e s.m.i., comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- che con la stessa Deliberazione di Giunta n.º.63 del 09/08/2008 insieme al progetto definitivo per i lavori è stato approvato il piano particellare delle aree da acquisire;
- che si è proceduto all'esproprio delle aree, acquisite al patrimonio comunale, e concesse come dotazione infrastrutturale alla società stessa;

Tenuto conto che con delibera consiliare n. 29 del 29.11.2008 ad oggetto "Esame richiesta Sam modifica statuto e contratto di servizio. Provvedimenti conseguenti" è stato stabilito di:

- a) di accollare alla Sam una quota annua per la concessione dell'area, pari all'importo del mutuo da contrarre per l'acquisizione dell'area, quota garantita con polizza fidejussoria per anni 30
- b) aumentare l'importo dell'equo indennizzo ad euro 8,5 complessivi, dando atto che l'equo indennizzo è soggetto a rivalutazione in base agli aumenti dei costi di conferimento praticati agli utenti della discarica
- c) precisare che la quota annua di cui al punto a) sia aggiuntiva al punto b) e non è più intesa quale anticipo (come previsto nei precedenti accordi) ed abbia durata pari alla gestione attiva
- d) che il Presidente del Cda sia sempre di nomina pubblica
- e) modifica delle norme concernenti l'assemblea dei soci, i quorum costitutivi e deliberativi e garanzia che la quota societaria del Comune non possa scendere oltre il limite del 20%

Valutato che la Società ha provveduto, con proprio finanziamento, a costruire la discarica che è entrata in esercizio a decorrere da gennaio 2012, mentre l'impianto di compostaggio - già autorizzato dalla Provincia di Fermo - dovrà essere realizzato a breve per un impegno finanziario di oltre due milioni di euro;

Ritenuto opportuno verificare la normativa relativa ai limiti alla costituzione ed alla partecipazione in società delle Amministrazioni pubbliche che, pur in continua evoluzione, appare volta a sfavorire la partecipazione dei comuni nelle stesse società e viene di seguito così riassunta, alla luce dei pareri interpretativi delle varie sezioni della Corte dei Conti:

*Gli enti locali potranno costituire soltanto società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e non potranno assumere o mantenere direttamente (o indirettamente soppresso dall'art. 71 della legge 69/2009 sulla semplificazione) partecipazioni anche di minoranza in società che perseguano fini diversi.*

*Il comma 32 dell'art. 14 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, come modificato e integrato dall'art. 2, comma 43, del D.L. 225/2010 convertito nella legge*

10/2011, prevede però (con decorrenza dal 31.5.2010), il divieto da parte dei Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti di costituire o di acquisire partecipazioni di società.

Le società già costituite alla data di entrata in vigore del D.L. devono essere messe in liquidazione ovvero devono esserne cedute le partecipazioni entro il 31.12.2012 (così modificato dall'art. 16, comma 27, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011).

Sono escluse dal divieto le società con partecipazione paritaria o con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti dei Comuni partecipanti, purché la popolazione complessiva degli stessi sia superiore ai 30.000 abitanti, ovvero che:

1) abbiano, al 31 dicembre 2012 (così modificato dall'art. 16, comma 27, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011), il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;

2) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;

3) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime

Sull'osservanza di quanto sopra dovrà vigilare il Prefetto che, in caso di inadempimento, assegnerà un termine perentorio entro il quale provvedere decorso il quale, perseverando l'adempimento, nominerà un commissario ad acta per l'attuazione (art. 16, comma 28, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011).

Con il comma 13 dell'art. 20 del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 viene soppresso l'ultimo periodo dell'art. 14, comma 32 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 con cui veniva prevista l'emanazione di un apposito decreto ministeriale con cui dettare le modalità attuative per procedere, da parte dei Comuni fino a 30.000 abitanti e di quelle fra i 30.000 e 50.000 abitanti, alla dismissione delle società partecipate.

Ribadito che il Comune di Torre S. Patrizio ha costituito la società Sam con procedura ad evidenza pubblica per la scelta dei soci e del partner operativo e quindi non rientra nella fattispecie delle cosiddette società in house e/o per la quali non si sia seguita la procedura dell'evidenza pubblica;

Preso atto, invece, che la Sam srl risulta avere i bilanci degli anni 2010 e 2011 in perdita operativa per l'importo, rispettivamente di € 13.027,00 ed € 58.164,00 ;

Tenuto conto che tali perdite risultano non strutturali , ma relative al normale periodo di avvio della stessa per il finanziamento della costruzione della discarica ( operativa dal 1° gennaio 2012) , che per gli anni a venire dovrebbe avere un normale utile operativo, a fronte però di acquisizione di finanziamenti significativi per la realizzazione della discarica e dell'impianto di compostaggio (ancora in corso di progettazione) e raggiungere l'equilibrio finanziario nel corso del tempo, una volta ammortizzati gli oneri di impianto e di start-up;

Atteso che, comunque, il legislatore nazionale, pur tra incertezze e rinvii, sembra orientato a valutare negativamente la partecipazione degli enti locali (in particolare per quelli di dimensioni inferiori a 30.000,00 se non associati) a società miste ponendo sempre più vincoli alle società ed agli enti partecipanti come la limitazione per l'assunzione di

personale, l'obbligo delle società di utilizzare le procedure di evidenza pubblica e della normativa pubblica degli incarichi e dei lavori;

Dato atto che, con delibera di giunta n. 27 del 30.5. 2012, si è ritenuto opportuno proporre al Consiglio comunale di procedere alla vendita delle quote di proprietà comunale all'interno della Società Sam srl, dando incarico a professionista abilitato alla definizione della stima del valore delle quote e ad all'indizione di asta pubblica per l'acquisto delle stesse da parte degli interessati per i seguenti motivi:

- la probabilità che, a breve scadenza, il Comune sia obbligato a vendere le proprie quote in termini perentori
- conseguentemente sia più difficoltoso collocare le quote di proprietà con probabile minore entrata per la vendita obbligata
- possa, comunque, essere maggiormente vincolato nel proprio operare
- il rischio imprenditoriale conseguente agli ingenti investimenti richiesti, amplificati dalla incerta situazione finanziaria italiana ed europea per la situazione di attacco dei paesi aderenti all' euro come Italia, Grecia e Spagna che hanno portato alla costituzione di un governo tecnico presieduto dal sen. Monti;

Dato atto, inoltre, che la Legge n.10 del 26.02.2011 art. 2 comma 39 e s.i. e m. prevede che il limite dell'indebitamento per gli enti locali per l'anno 2011 sia del 12%, mentre per il 2012 sarà dell' 8 % (era il 10%) e nel 2013 del 6 % (era l'8%);

Più precisamente l'art.1 comma 108 della legge di stabilità (Legge 220/2010) e s.i. e m. testualmente recita: "Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le province e tutti i comuni, per ciascun anno del triennio 2011 -2013, non possono aumentare la consistenza del proprio debito in essere al 31 dicembre dell'anno precedente se la spesa per interessi di cui al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, supera il limite del 12% nel 2011 ( mentre per il 2012 sarà del 10% e nel 2013 dell'8%) delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione";

Verificato che il Comune di Torre S. Patrizio nel 2012 e negli anni successivi, in base a tale disposizione, non potrà più contrarre mutui poichè la spesa per interessi supera l'importo di legge ( come da allegato prospetto);

Ritenuto opportuno valutare l'opportunità di diminuire la quantità di debiti per mutui per consentire al Comune, in una dimensione di medio periodo, di poter accedere al credito per eventuali urgenze ed opportunità di sviluppo della collettività e/o di acquisire entrate straordinarie per finanziare - senza aumentare lo stock di debito - nuovi lavori pubblici, manutenzioni straordinarie od impellenti necessità non prevedibili utilizzando le somme rinvenienti dalla vendita delle quote societarie in questione;

Precisato che, comunque, l'area su cui è insediata la discarica rimane di proprietà comunale e si ritiene opportuno che tale rimanga al fine di garantire l'ente sul corretto utilizzo della stessa, potendo - nell'ambito dei vincoli del già concesso utilizzo da parte della società come dotazione infrastrutturale - esercitare il diritto proprietario;

Dato atto che:

- con determina n. 23 del 4.6.2012 il responsabile del Servizio ragioneria ha provveduto ad incaricare un professionista per la stima del valore delle quote di proprietà del Comune di Torre S. Patrizio, ritenendo che all'interno dell'ente non ci siano le necessarie competenze in materia societaria, nella persona del dott. Luigi Fenni dottore commercialista con studio a Torre S. Patrizio;
- che lo stesso ha presentato l'allegata perizia di stima;

Dato atto che, in relazione alla propria nota pervenuta al prot. 3760 del 13.7.2012, (allegata) il consigliere Belà si dichiara soddisfatto dei chiarimenti e dai documenti avuti dal Segretario comunale nella riunione dei capogruppo consiliari tenutasi i giorni precedenti.

Dopo ampia discussione nel corso della quale i consiglieri di minoranza Belà, Landriscina e Vitali rappresentano le perplessità sulla scelta di procedere alla vendita delle quote di proprietà comunale e, soprattutto, contestano la perizia tecnica di stima che non ritengono adeguata e contenente gli elementi sufficienti ad una corretta valutazione del valore delle quote in vendita ed annunciano il voto di astensione.

Visti pareri favorevoli ai sensi del D. lgs 267/2000;

Con votazione espressa in forma palese, che ha dato il seguente risultato:

consiglieri presenti: n.13

astenuti: n. 3 (Belà, Landriscina, Vitali)

voti favorevoli: n. 10

voti contrari: n. = =

#### DELIBERA

Di procedere alla vendita delle quote di proprietà comunale all'interno della Società Sam srl, a seguito della stima del valore delle quote da parte di professionista abilitato come da perizia allegata.

Di procedere, contestualmente alle operazioni di cui sopra, alla stipula di atto ricognitivo dei rapporti in essere con la Sam srl, sulla base di un documento stipulato tra il Comune e l'Amministratore della Sam, quale elemento prodromico e vincolante per l'inizio della complessa attività procedimentale.

Di dare atto che la giunta comunale ha individuato il dott. Diamanti Luciano, segretario comunale e responsabile dell'area finanziaria, quale responsabile del procedimento per i seguenti adempimenti:

- predisporre gli atti necessari alla procedura ad evidenza pubblica ai fini della vendita delle quote di proprietà comunale all'interno della Società Sam srl
- provvedere ai successivi adempimenti procedurali finalizzati alla vendita delle quote.



Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 rendo parere Favorevole sulla regolarità tecnica nella proposta di cui al presente atto deliberativo.

Torre San Patrizio li 04-06-2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE  
F.to dr. Luciano Diamanti

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, rendo parere Favorevole sulla regolarità contabile nella proposta di cui al presente atto deliberativo.

Torre San Patrizio, li 04-06-2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE  
F.to dr. Luciano Diamanti



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO**  
F.to DR. DIAMANTI LUCIANO

**IL PRESIDENTE**  
F.to DR. APOLLONI SAURO

-----  
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune ([www.comune.torresanpatrizio.fm.it](http://www.comune.torresanpatrizio.fm.it)) in data odierna per quindici giorni consecutivi.

Torre San Patrizio, li 06-08-2012

**Il Segretario**  
F.to DR. DIAMANTI LUCIANO

-----  
La presente deliberazione è esecutiva:

[X] dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

[ ] lo stesso giorno in cui l'atto è adottato (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Torre San Patrizio, li 06-08-2012

**Il Segretario**  
F.to DR. DIAMANTI LUCIANO

-----  
La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio.

Torre San Patrizio, li 06-08-2012

**Il Segretario**  
DR. DIAMANTI LUCIANO

